

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3818 del 14/08/2020
Oggetto	OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: R.I.M.E.A. FUSTI DI TORRE STEFANO & C. SNC - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA DEL GELSO, 5. RINNOVO con modifiche del Provvedimento n. 200 del 31.07.2009 e s.m.. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 81 del 29.10.2013
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3950 del 14/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: **R.I.M.E.A. FUSTI DI TORRE STEFANO & C. SNC - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA DEL GELSO, 5. RINNOVO con modifiche del Provvedimento n. 200 del 31.07.2009 e s.m.. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 81 del 29.10.2013.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) del D.lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 (Campo di applicazione e finalità), commi 1 e 4, e 178 (Principi), il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.l. n. 101 del 03.09.2019, convertito con L. n. 128 del 02.11.2019;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi

sottoposti alle procedure semplificate;

- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATE le seguenti Autorizzazioni rilasciate alla ditta R.I.M.E.A. FUSTI DI TORRE STEFANO & C. SNC (già R.I.M.E.A. FUSTI di TORRE LUIGI E C. SNC), avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA DEL GELSO n.5:

- Autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi (costituiti da imballaggi: fusti metallici, fusti in plastica, cisternette in materiali misti e imballaggi in legno), emessa con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 200 del 31.07.2009, avente scadenza il 31.07.2019, così come rettificato con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 254 del 22.10.2009 e volturato con Provvedimento di ARPAE n. 921 del 07.04.2016;
- Autorizzazione ex art. 269 del D.lgs. n.152/2006 alle emissioni in atmosfera (punto E1 – verniciatura e punto E2 - lavaggio), rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 81 del 29.10.2013, così come volturato con Provvedimento di ARPAE n. 921 del 07.04.2016, avente scadenza il 28.10.2028;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta R.I.M.E.A. FUSTI DI TORRE STEFANO & C. SNC, in data 10.07.2019, finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 suddetta, mediante modifiche volte a:

- ricomprendere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, già autorizzate con Provvedimento n. 81/2013 sopracitato;
- riorganizzare le aree dell'impianto, senza apportare modifiche strutturali;
- diminuire i quantitativi gestiti;

CONSIDERATO che

- l'impianto è situato in un'area ricadente nel mappale 417 del foglio 12 del catasto terreni del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA; perimetralmente è delimitato, su un lato, da recinzione in muratura e, sui restanti tre lati, da rete metallica; l'impianto è costituito da un capannone industriale e da un piazzale circostante, dotato di tre tettoie posizionate su tre lati del capannone; la struttura è suddivisa in aree funzionali: area di scarico dei rifiuti (all'esterno sotto una tettoia) e zona di conferimento; zona di messa in riserva dei rifiuti; laboratorio adibito al trattamento (all'interno del capannone, avente superficie di 322 m²) e zona lavaggio cisternette (all'esterno sotto una tettoia); laboratorio adibito alla verniciatura avente superficie di 227 m²; zone per lo stoccaggio dei fusti trattati in attesa della certificazione EoW e zona per il deposito dei lotti costituiti da prodotti EoW, avente superficie di 536 m²; sono infine presenti uffici, spogliatoi, ecc.;

- le attività di verniciatura e lavaggio sono dotate di punti di convogliamento autorizzati delle rispettive emissioni, denominati E1 ed E2;
- all'interno dello stabilimento sono in funzione n.2 impianti termici alimentati a gas metano di rete ad uso industriale, aventi potenza termica utile nominale pari a 220 kW e 1.350 kW utilizzati rispettivamente per l'impianto di essiccazione vernici e per il riscaldamento e produzione di acqua calda destinata al lavaggio dei fusti; tali impianti sono soggetti ad autorizzazione, di competenza di Arpa, in quanto di potenzialità complessiva > 1 MW; l'impianto di potenzialità 1.350 kW rientra nella categoria dei "medi impianti";
- all'interno dell'impianto è altresì in funzione n.1 impianto termico alimentato a gas metano di rete avente potenza termica utile nominale pari a 34,3 kW, utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria; tale impianto non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, in quanto disciplinato dal titolo II del D.lgs.152/06 parte V (impianti termici civili < 3 MW); è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni del titolo II del D.lgs.152/06 parte V ed alla normativa regionale sul risparmio energetico;
- la ditta dichiara un consumo di prodotti vernicianti e solventi pari a 50 kg/giorno;
- la ditta dichiara, altresì, di non ricadere tra le aziende soggette agli adempimenti di cui all'art. 275 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'impianto è provvisto di un serbatoio di gasolio, dotato di bacino di contenimento, utilizzato per il rifornimento degli automezzi aziendali;
- la pavimentazione interna è in calcestruzzo impermeabile, mentre quella esterna, anch'essa impermeabile, è in C.A., dotata di impianto di raccolta delle acque piovane collegato alla rete fognaria;
- le acque di lavaggio vengono raccolte tramite una terza rete, convogliate in una cisterna esterna e smaltite come rifiuto;
- la ditta intende proseguire l'attività di messa in riserva e recupero (riciclaggio), mediante operazioni di lavaggio e verniciatura di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fusti metallici, fusti in plastica e cisternette in materiali misti, cessando l'attività di recupero di imballaggi in legno; l'impianto è dotato di un rilevatore portatile di radioattività;
- dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che presso l'impianto non sono presenti scarichi assoggettati all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, da autorizzare;

RITENUTO che le modifiche richieste non sono assoggettate alla parte II di cui al D.lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A.;

VISTO che, con nota PGRN/2019/112165 del 16.07.2019, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 7/2019 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Regione Emilia-Romagna, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n. 7/2019, riunitasi il 07.08.2019 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato A1, ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa tra cui quella necessaria, volta a ricomprendere nell'autorizzazione ex art. 208 anche l'impatto acustico di cui alla L. n. 447/995, ed inoltre, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE e del Comune competente, ha espresso parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE;

VISTA la L. n. 128 del 02.11.2019, di conversione con modifiche del D.l. n. 101 del 03.09.2019, che ha modificato l'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, stabilendo che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- ai sensi del comma 3-bis, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3, comunicano ad SNPA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, e che, ai sensi del comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero dell'Ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

CONSIDERATO che la verifica puntuale del rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'art.184-ter del D.lgs. n. 152/2006, così come da ultimo modificato, ha richiesto un ulteriore supplemento di istruttoria, ai fini dell'ammissibilità delle operazioni R3 e R4 per la cessazione della qualifica di rifiuto, e pertanto il Servizio scrivente ha ritenuto necessario convocare nuovamente la Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 208 c. 12 del D.lgs. n. 152/2006, in considerazione dell'avvenuta estensione delle garanzie finanziarie, **prestate dalla ditta fino a tutto il 31.08.2020**, l'attività di gestione rifiuti è proseguita fino alla decisione che viene espressa col presente Provvedimento, così come da note di ARPAE prot. n. 113735 del 18.07.2019, n. 13369 del 28.01.2020 e n. 54501 del 14.04.2020;

VISTO che, con nota PGRN/2019/181159 del 25.11.2019, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 1/2020 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n. 1/2020, riunitasi il 21.01.2020 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato A2, ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE e dell'AUSL nonché del Comune di Santarcangelo di Romagna (in materia di impatto acustico), ha espresso parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE;

VISTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 07.11.2019, 05.02.2020, 23.04.2020, 06.08.2020 e 13.08.2020, che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE, e che non sono pervenute comunicazioni ostative da parte del Comune e dell'AUSL;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

RITENUTO di coordinare l'istruttoria svolta con l'istruttoria tecnica standardizzata indicata nelle suddette LLGG e di conformare l'articolazione del presente Provvedimento ai contenuti delle LLGG tecniche medesime, anche al fine di rendere più agevole ed efficace i controlli di cui all'art.184-ter comma 3-ter del d.lgs.152/2006;

VISTA la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

VISTO che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:

- i. fusti metallici e fusti in plastica che sono previsti dalle norme tecniche di cui al D.M.

05.02.1998 (tipologie 3.5 e 6.1 dell'All.1, suball. 1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

- ii. fusti metallici contenenti residui di sostanze pericolose e cisternette in materiali misti, che sono previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 3.5 e 6.1 dell'All. 1, suball. 1) per attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, ma con tipologie di rifiuti in ingresso diversi da quelli previsti dalle norme tecniche suddette;

RITENUTO che, ai fini delle verifiche necessarie al rilascio del rinnovo dell'attività di recupero rifiuti, in esercizio già a partire dal 1994, sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, in quanto (art 6 c.1/a) i materiali EoW, prodotti come fusti metallici e fusti in plastica, consentono di non immettere nel mercato fusti di nuova produzione facenti ricorso a materiali sia di origine primaria (attività estrattive) che secondaria, da parte dell'industria metallurgica e della plastica, in quanto (art 6 c.1/b) esiste una domanda consolidata con relativo mercato, da parte di utilizzatori di fusti riciclati dall'impianto in esame ed al riguardo è stato fornito anche un elenco di destinatari "storici" degli EoW prodotti; i materiali EoW (art 6 c.1/c) sono prodotti nel rispetto delle specifiche normative tecniche esistenti (norme tecniche nazionali applicabili e norme unionali), anche in modo tale (art 6 c.1/d) da garantire che tali materiali non portino ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

- per i rifiuti di cui alla lettera i), la valutazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;
- per i rifiuti di cui alla lettera ii), la valutazione deve riferirsi anche alla compatibilità delle tipologie di rifiuti, e che la valutazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;

RITENUTO inoltre che:

- per i rifiuti di cui alla lettera i) suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;
- per i rifiuti di cui alla lettera ii) suddetti, l'istruttoria, svolta la verifica della compatibilità delle tipologie di rifiuti, ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Valutazione dei rischi	07.12.2016	/
2	Dichiarazione attestante nessuna variazione circa le emissioni in atmosfera	07.11.2019	/
3	Verifica previsionale di impatto acustico	05.02.2020	/
4	Relazione Tecnico Descrittiva – integrazione del 23.04.2020 comprensiva del piano di dismissione finale	23.04.2020	/
5	Planimetria <i>Tavola zone rifiuti</i>	06.03.2020	Varie
6	Planimetria <i>Tavola zone rifiuti con lavorazioni</i>	06.03.2020	Varie
7	Allegato 3 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	23.04.2020	/
8	Procedura n. 1 – <i>Controllo visivo allo scarico e verifica</i>	23.04.2020	/
9	Procedura n. 2 – <i>Campionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto</i>	23.04.2020	/
10	Procedura n. 2 – <i>Campionamento dei materiali in uscita dall'impianto</i>	23.04.2020	/
11	Elaborato “ <i>Relazione tecnica per sorveglianza radiometrica</i> ”	23.04.2020	/
12	Elaborato “ <i>Relazione su impianti termici presenti in azienda</i> ”	06.08.2020	/
13	nota integrativa	13.08.2020	/

ACQUISITI agli atti:

- le note PG/2020/44203 del 23.03.2020 e PG/2020/93343 del 29.06.2020 e PG/2020/117583 del 13.08.2020 con le quali, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota non ostativa, prot. n. 13653 del 22.07.2019 della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n. 10232 del 05.08.2019 del Comando provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco, con la quale si comunica la presenza di un'attività soggetta al controllo di loro competenza in quanto rientrante ai seguenti punti dell'all. I del DPR 151/2011: 74.3.C (impianti produzione calore > 700 kW), 74.1.A (impianti produzione calore sup. a 116 fino a 350 kW), 13.1.A (distributori di carburanti liquidi - contenitori < 9 mc) per le quali è stata presentata istanza di valutazione di progetto ex art.3 del DPR 151/2011;
- il parere favorevole in materia di impatto acustico rilasciato dal Comune di Santarcangelo di Romagna con nota prot. n. 0018735/2020 del 07.08.2020;
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 21.04.2020, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento, ricomprendendo la comunicazione in materia di impatto acustico e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, disponendo pertanto la revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 81 del 29.10.2013;

SENTITO il Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE di RINNOVO con modifiche, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, alla ditta R.I.M.E.A. FUSTI DI TORRE STEFANO & C. SNC, avente sede legale e sede dell'impianto in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA DEL GELSO, 5, su un'area ricadente al F. 4, Part. 1370, del catasto terreni dello stesso Comune, a far data dal 01.09.2020, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, comprensiva anche dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - di competenza di ARPAE;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza di ARPAE;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 - di competenza del Comune;
2. che la ditta presenti, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **100.000,00**, minimo previsto per i rifiuti pericolosi, (considerando tutti i rifiuti gestiti dalla ditta come rifiuti speciali pericolosi), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi;
3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Valutazione dei rischi	07.12.2016	/
2	Dichiarazione attestante nessuna variazione circa le emissioni in atmosfera	07.11.2019	/
3	Verifica previsionale di impatto acustico	05.02.2020	/
4	Relazione Tecnico Descrittiva – integrazione del 23.04.2020 comprensiva del piano di dismissione finale	23.04.2020	/
5	Planimetria <i>Tavola zone rifiuti</i>	06.03.2020	Varie
6	Planimetria <i>Tavola zone rifiuti con lavorazioni</i>	06.03.2020	Varie
7	Allegato 3 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	23.04.2020	/
8	Procedura n. 1 – <i>Controllo visivo allo scarico e verifica</i>	23.04.2020	/
9	Procedura n. 2 – <i>Campionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto</i>	23.04.2020	/
10	Procedura n. 2 – <i>Campionamento dei materiali in uscita dall'impianto</i>	23.04.2020	/
11	Elaborato “ <i>Relazione tecnica per sorveglianza radiometrica</i> ”	23.04.2020	/
12	Elaborato “ <i>Relazione su impianti termici presenti in azienda</i> ”	06.08.2020	/
13	nota integrativa	13.08.2020	/

4. di allegare i verbali della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 7 del 07.08.2019 e Conferenza n. 1 del 21.01.2020), come parti integranti e sostanziali al presente Provvedimento, quali **Allegato A1 e Allegato A2**;
5. di dare atto che la planimetria dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di rammentare che ai fini del rispetto della normativa antincendio, deve essere presentata apposita SCIA ai competenti VVFF, come da nota prot. n. 10232 del 05.08.2019 del Comando provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco;
7. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
8. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al **31.08.2030**;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

9. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati, per i quantitativi a fianco riportati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni (*) e quantitativi consentiti	
15 01 02	Imballaggi di plastica	R13 massimo 3 t.	R3 massimo 100 t/a
15 01 04	Imballaggi metallici	R13 massimo 100 t.	R4 massimo 2.500 t/a
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13 massimo 5 t.	R3 massimo 150 t/a
15 01 10 *	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13 massimo 100 t.	R4 massimo 1.500 t/a

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

10. di ammettere all'operazione di **messa in riserva (R13)** un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **208 tons.**;
11. di ammettere alle operazioni di **recupero R3** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **250 tons./a** e alle operazioni di **recupero R4** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **4.000 tons./a**;
12. di individuare negli allegati sotto riportati i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui al punto 9., cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - **Allegato C1** (fusti metallici, tip. 3.5 D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C2** (fusti metallici contenenti residui di sostanze pericolose, tip. 3.5 D.M. 05.02.1998);

- **Allegato C3** (fusti in plastica, tip. 6.1 D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C4** (cisternette in materiali misti, tip. 6.1 D.M. 05.02.1998);
13. che ogni lotto di materiale prodotto EoW è dichiarato conforme al presente Provvedimento attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW; la dichiarazione dovrà essere resa secondo lo schema riportato nell'allegato **Allegato D** - dichiarazione di conformità;
 14. che la dichiarazione di cui al punto 13. dovrà essere conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, di materiale prodotto EoW secondo le specifiche di cui agli allegati C1, C2, C3 e C4 al presente Provvedimento;
 15. che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti EoW ai criteri di cui al punto 12., deve essere attivo ed operante il sistema di gestione illustrato dalla ditta negli elaborati depositati agli atti e descritto negli allegati C1, C2, C3 e C4;
 16. che il sistema di gestione dovrà sempre mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con le eventuali non conformità, le attività di formazione/aggiornamento professionale del personale nonché le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;
 17. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 13;
 18. che le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e trattamento rifiuti nonché i lotti di materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata nell'**Allegato B**;
 19. che gli accumuli dei lotti dei materiali prodotti EoW dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di cui al punto 13.;
 20. che devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti EoW;
 - b) la messa in riserva ed il deposito temporaneo devono essere effettuati nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi; in particolare i contenitori utilizzati devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione al fine di garantire la tenuta;
 - c) i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere

- dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;
- d) le acque di lavaggio raccolte tramite la terza rete e convogliate in una cisterna esterna, dovranno essere smaltite come rifiuto;
 - e) i rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere identificati con codice di cui EER 19 -- --;
 - f) i rifiuti identificati messi in riserva R13 che la ditta non può sottoporre all'operazione R3/R4, dovranno essere avviati ad impianto autorizzato per il successivo recupero;
 - g) è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
 - h) nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
 - i) alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale trasmesso da codesta ditta (Relazione Tecnico Descrittiva – integrazione del 23.04.2020) e depositato agli atti;

21. di rammentare che:

- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- b. il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019, ovvero ai sensi degli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006:

- 22.** che, relativamente ai sotto descritti punti di emissione, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

PUNTI DI EMISSIONE E LIMITI

E1 -VERNICIATURA

- Portata : 3770 Nm³/h .
- Durata : 3 h/g.
- Altezza : 10 m.
- Temperatura: ambiente
- Sezione: 0,282 m².
- Impianto di abbattimento: Filtro a pannelli costituito da n. 3 pannelli filtranti aventi superficie filtrante totale pari a 9.04 m² e filtro a cartucce costituito da n. 30 cartucce filtranti con letto adsorbente contenente 600 kg totali di carbone attivo.
- Inquinanti emessi : materiale particellare, SOV.
- Limiti D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. : previsti al punto 4.7.5 e 4.7.6. per consumi di prodotti vernicianti totali inferiori ai 50 kg/giorno.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico Totale)	50 mg/Nm ³

- Autocontrolli: Con un consumo di prodotti vernicianti pari a ca. 50 Kg/giorno, i controlli verranno effettuati sulla base di un' apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, dove verranno annotati, con frequenza mensile, i giorni di funzionamento degli impianti, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, e la frequenza di sostituzione e manutenzione degli impianti di abbattimento . Inoltre **dovrà** essere effettuato, in sede di messa a regime dell'impianto, almeno un autocontrollo così come previsto dalla D.G.R. 2236/2009 punto 4.7.10.
- Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche con consumo di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore ai 10 Kg/g **devono** essere utilizzati solo prodotti con residuo secco non inferiore al 60% in peso o preferibilmente, prodotti in base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20%.
- In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E2 – LAVAGGIO FUSTI -

- Portata: 3500 Nm³/h
- Durata: 3 h/g.
- Altezza: 10 m
- Sezione: 0,502 m²
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: sostanze alcaline.
- Limiti D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.: previsti al punto 4.32.3 per la pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

- Autocontrolli: I controlli verranno effettuati sulla base di un' apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, dove verranno annotati, con frequenza mensile, i giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di detergenti e la frequenza di sostituzione e manutenzione degli impianti di abbattimento. Inoltre dovrà essere effettuato, in sede di messa a regime dell'impianto, almeno un autocontrollo così come previsto dalla D.G.R. 2236/2009 punto 4.7.10.

E3 – IMPIANTO TERMICO (impianto termico civile)

- Potenzialità: 34 kW (0.031 MW).
- Combustibile: gas metano.

Impianto termico non soggetto ad autorizzazione ai sensi *del Dlgs 152/06 Parte V art. 272 c.1*, in quanto compreso alla lettera dd Parte I all.IV della Parte V del Dlgs. 152/06

E4 – IMPIANTO TERMICO (impianto medio di combustione esistente)

- Potenzialità: 1350 kW (1,350 MW).
- Portata: 6500 Nm³/h
- Altezza: 10 m
- Sezione: 0,25 m²
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Fino al 31.12.2029, ai sensi del D.lgs.152/06 art. 273-bis c. 5, tale impianto risulta soggetto ai limiti del D.lgs. 152/06 Parte Quinta Allegato I Parte III punto 1.3 e pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valore limite di emissione
Materiale Particellare/PTS	5 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	* 35 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

*I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. * il valore limite si intende rispettato in caso di utilizzo gas naturale.*

A partire dal 01.01.2030, ai sensi del D.lgs.152/06 art. 273-bis c. 5, tale impianto risulta soggetto ai limiti del D.lgs. 152/06 Parte Quinta Allegato I Parte III punto 1.3, e pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valore limite di emissione
Materiale Particellare/PTS	5 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	* 35 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³

*I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. * il valore limite si intende rispettato in caso di utilizzo gas naturale.*

- **Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Agenzia ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E5 – IMPIANTO TERMICO (impianto di combustione nuovo)

- Potenzialità: 220 kW (0.22 MW).
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: materiale particellare, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio
- Limiti: ai sensi del D.lgs.152/06 art. 273-bis c. 5, tale impianto risulta soggetto ai limiti del D.lgs. 152/06 Parte Quinta Allegato I Parte III punto 1.3:

Inquinanti	Valore limite di emissione
Materiale Particellare/PTS	5 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	* 35 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

*I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. * il valore limite si intende rispettato in caso di utilizzo gas naturale.*

- **Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Agenzia ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

EMISSIONI DIFFUSE

Tutte le lavorazioni che comportano la produzione di emissioni diffuse dovranno essere effettuate dove sono presenti i punti di aspirazione delle emissioni convogliate. In caso di condizioni climatiche avverse (es. vento) evitare che le emissioni diffuse vengano propagate all'esterno procedendo con la chiusura di portoni e finestre del sito produttivo.

CONDIZIONE DI NORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI.

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente. Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / 21 - O_{2M}] * E_m$$

dove: E_m = concentrazione misurata E = concentrazione O_{2M} = tenore di ossigeno misurato O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

MISURAZIONE DELLE EMISSIONI CON METODI DISCONTINUI DI PRELIEVO ED ANALISI.

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259; UNI EN 13284-1
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790
Polveri (PTS) (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1; UNI EN 13284-2 (Sistemi di misurazione automatici);
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878; ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR)
Determinazione Biossido di Zolfo come SO ₂	UNI EN 1479; UNI CEN/TS 1702; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato e analisi mediante titolazione)

23. che devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it).
- c. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
- d. Effettuate le comunicazioni previste dall'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., (messa in esercizio e messa a regime per l'impianto E5), il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni . Il rilevamento/misurazioni delle emissioni deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, alla Autorità Competente (ARPAE – SAC Sez. Prov. di Rimini) e alla ARPAE Area Est Sez. Prov. di Rimini – Servizio Territoriale, tramite PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it) o raccomandata A.R. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- e. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto

durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

- f. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- Nel caso di misure discontinue manuali la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.
 - Saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

- g. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 *“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni”* e Rapporto I-STISAN 91/41 *“Criteri generali per il controllo delle emissioni”*. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Area Est - Servizio Territoriale).

- h. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del

95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al *"Risultato Misurazione"* previa detrazione di *"Incertezza di Misura"*) risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

- i. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*.
- j. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- k. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo ARPAE Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- l. I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
- m. È facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase

di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
 - Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- n. Come indicato sia all'art. 269 del D.lgs.n. 152/2006 (comma 9): *"...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento"*, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. n. 81/2008,

che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es. carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota > 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo e, possibilmente di una protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere

raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- o. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- p. Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

- 24. di rammentare quanto previsto dalla Del. G.R. n. 286 del 14.02.2005 e s.m. in materia di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- 25. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
 - ogni eventuale ristrutturazione, ampliamento e/o variazione che determini che l'assoggettamento al rilascio dell'autorizzazione ex art. 214 del D.lgs. n. 152/2006;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
- 26. di rammentare che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;
- 27. di revocare il Provvedimento della Provincia di Rimini n. 81 del 29.10.2013;
- 28. di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 29. di trasmettere il presente atto ad SNPA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso art.;
- 30. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;

31. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARP AE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
32. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
33. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARP AE;
34. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARP AE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.